

## **CORTE FEDERALE DI APPELLO**

### **SENTENZA n. 1/17**

**Proc. 1./17**

L'anno 2017, il giorno 11 del mese di ottobre alle ore 15.00 in Roma, Via Solferino 32, si riunisce la Corte Federale d'Appello composto dai Sigg.ri :

Pres. Eugenio Mele	Presidente
Cons. Silvestro Maria Russo	Componente Relatore
Cons. Giulio Veltri	Componente

nel procedimento in appello iscritto al n.r. 1/17, proposto da Luca Artino avverso la sentenza n. 27 del 18.09.2017 del Tribunale Federale, ha pronunciato la seguente

### **SENTENZA**

#### **Fatto e Diritto**

1. – Il sig. Luca Artino (lic. n. 295121) ha preso parte al 40° Rally del Ciocco e Valle del Serchio, nel corso del quale egli ha subito la penalità della perdita di dieci minuti ai sensi dell'art. 21.10 della Norma Generale Rally. Tale sanzione è stata da lui reputata erronea ed ingiusta, tant'è che ha formato oggetto di separato giudizio, in esito al quale le di lui ragioni son state accolte da questa Corte con la sentenza n. 3/17 del 28.06.2017.

Sennonché, una volta venuto a conoscenza di detta penalità, il sig. Artino, alquanto adirato di ciò, s'è recato insieme ad un gruppo di persone, in vario modo anch'esse alterate, dai Commissari sportivi, tutti profferendo verso questi ultimi frasi ingiuriose e minacciose.

Sicché il 18 maggio 2017 il sig. Artino è stato deferito dalla Procura federale al Tribunale federale per violazione degli artt. 8.4 e 8.5 del RSN, con richiesta di applicazione della sanzione della sospensione delle licenze per gg. 180 e dell'ammendo pari a € 3.000. In udienza il sig. Artino ha invocato l'attenuante ex art. 25.10 del RSN, stante il ritenuto torto subito, causa del suo stato d'ira. Il Tribunale per contro ha valutato gli atti ed i comportamenti assunti, da lui e da una pletora consistente di persone ed aggravati dalle frasi gravemente ingiuriose e minacciose verso gli ufficiali di gara, come vicenda inquietante e repressibile, in sé assai grave e non motivata da reali ed apprezzabili ragioni di fondo. Anzi, solo la congiunta volontà dei Commissari, in relazione al contesto in cui l'increscioso episodio s'è formato, ha impedito che questo assumesse una connotazione penale, per cui il Tribunale, escludendo che tali fatti potessero assurgere a circostanza provocatoria, ha escluso



il richiesto beneficio e ha condannato il sig. Artino alla sanzione della sospensione della di lui licenza per gg. 120, con l'ammenda di € 2.500.

2. – Ha dunque appellato il sig. Artino, col ricorso in epigrafe, affermando: a) d'esser stato sanzionato a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 223 del RSN per il comportamento di terzi (sia pur riferibili a lui stesso) e non per fatti a lui direttamente ascrivibili; b) di non aver mai avuto precedenti disciplinari, di qualunque tipo, nel corso della sua carriera sportiva più che decennale; c) che tali soggetti hanno agito in uno stato d'ira indotto dal fatto ingiusto, da lui subito nel corso della predetta gara, per cui ricorre l'attenuante di cui al successivo art. 225; d) che l'applicazione della sanzione sospensiva vanifica i suoi sforzi economici sostenuti per realizzare un programma sportivo lodevole e, al contempo, gli impedisce di partecipare alle ultime due gare del campionato regionale toscano (per le quali ritiene d'aver ottime possibilità di vittoria), oltre a compromettere i rapporti economici a supporto dell'onerosa attività sportiva; e) il suo forte rammarico per i fatti accaduti, essendo consapevole della sua responsabilità anche per i comportamenti di persona pur sempre a lui riconducibili. L'appellante conclude per ottenere una diversa modalità d'esecuzione della sanzione sospensiva, sì da permettergli di partecipare alle predette due gare finali di campionato regionale.

La Procura federale conclude a sua volta per l'integrale rigetto dell'appello.

3. – L'appello non convince e va disatteso, per le considerazioni di cui appresso, ma con alcune puntualizzazioni preliminari.

Il Collegio precisa anzitutto che, con misura cautelare monocratica, all'appellante già è stata concesso il differimento dell'esecuzione della sanzione sospensiva per la gara tenutasi il 7/8 ottobre u.s., onde sul punto non v'è più l'attualità dell'interesse al presente gravame.

Precisa altresì che, in base alla serena lettura del deferimento e della sentenza di primo grado, non risulta affatto che la sanzione stessa sia stata irrogata all'appellante solo a titolo di responsabilità per il comportamento di terzi. È indubbio che questi ultimi abbiano commesso ingiurie e minacce verso i commissari sportivi, ma è vero pure che l'appellante v'ha partecipato in prima persona, anzi egli ha contribuito a creare e non certo a calmare quello stato d'incresciosa inquietudine di cui parla il Tribunale federale.

4. – Sul punto, anzi e per sgombrare il campo da ogni equivoco inferibile dal collegamento tra questa e la vicenda sulla penalità di gara, il Collegio reputa che occorre disgiungere la questione tecnico-sportiva (sulla correttezza del buon governo della gara in sé) dal comportamento successivo anche dell'appellante.

Si può discettare sul dolo d'impeto di tutti i soggetti coinvolti, discendente o indotto dalla predetta penalità, ma resta il fatto, certo non smentito dall'appellante, che v'è stata un'irruzione nella sede



dei Commissari sportivi, con il seguito di insulti e minacce. E ciò per una vicenda, qual è stata la sanzione della perdita di dieci minuti durante la gara, sì appurata erronea, ma solo in esito ad un articolato giudizio di questa Corte. Sicché non pare invocabile l'attenuante (peraltro dall'appellante riferito ai terzi e non a se stesso) dell'aver agito in uno stato d'ira determinato da un fatto "ingiusto" che, però e a ben vedere, al momento di tal irruzione era solo putativo, se non ipotetico.

Né l'appellante può dirsi, seppur presente in quel contesto, estraneo alle ingiurie ed alle minacce, in quanto egli, come s'è visto e come non è revocato in dubbio dall'impugnata sentenza, ha contribuito alla determinazione dell'incresciosa e non tollerabile vicenda. Inoltre, se non constano altri precedenti a carico dell'appellante nel corso della di lui carriera sportiva, egli tuttavia non s'è dissociato da tali comportamenti incresciosi, se non a seguito del deferimento. Ma proprio il suo *status* d'incensurato, pure a voler seguire la sua tesi della solitaria colpa dei terzi, avrebbe dovuto indurlo ad un atteggiamento più prudente, se non dissuasivo delle cattive intenzioni di costoro, onde la valutazione del Tribunale verso di lui, peraltro non direttamente investita dall'appello, è congruente con tale vicende ed è correttamente motivata sulla responsabilità propria del medesimo sig. Artino.

Appunto per queste ragioni, non si può configurare alcun'attenuante nei di lui confronti, men che mai quella della diversa modulazione temporale della sanzione (che è poi la vera domanda d'appello) ex art. 225, I c., n. 1) del RSN.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, rigetta l'appello, dispone l'incameramento del deposito, onerando la parte ricorrente ad effettuare il versamento della somma residua di Euro 1.500 della sanzione irrogata.

Così deciso in Roma il 11.10.2017

Il Relatore

Cons. Silvestro Maria Russo

Il Presidente

Pres. Eugenio Mele

Il Segretario

Dott. Francesco Pantano